

Prot. n. 5135-02/Sett.Un.



*Il Prefetto della Provincia di Gorizia*

**CONSIDERATO** che l'art.4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 ha stabilito che il Prefetto – al fine di consentire agli organi di polizia stradale di poter utilizzare ed installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. – individui con apposito decreto le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero tratti di esse, ove, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali piano-altimetrico e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati;

VISTE le note n. 8676, rispettivamente in data 14.10.2002 e 31.10.2002 con le quali il Comando della Sezione Polizia Stradale ha fornito le proprie motivate valutazioni tecniche, espresse sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3.10.2002;

ACQUISITI al riguardo i pareri dell'A.N.A.S. e dell'Amministrazione provinciale, proprietari delle strade;

RITENUTO che per le strade e tratti di strade di seguito indicate sussistano i presupposti richiamati dalla legge n. 168/02 ai fini del loro inserimento nel presente decreto;

VISTI il decreto leg.vo 30.04.1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

## DECRETA

Sui seguenti tratti di strade della provincia di Gorizia è consentito l'uso o l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. e successive modificazioni:

- 1) **SS.14** "della Venezia Giulia" (dal km. 120+100 al km 120+500)
  - 2) **SS.55** "dell'Isonzo" (dal km 13+000 al km 14+000)
  - 3) **SS. 56** "di Gorizia" (dal km 22+600 al km 25+300)
  - 4) **SS.252** "di Palmanova" (dal km 39+000 al km 39+500)
  - 5) **SS. 305** "di Redipuglia" (dal km 0+000 al Kkm 5+700)
  - 6) **S.P. 19** (dal km 4+500 al km 4+900 nonchè dal km 7+750 al km 1+100)
- Raccordo autostradale "Villesse – Gorizia" (dal Km 0+000 al Km17+300)**

L'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. sulle tratte stradali suindicate non comporta l'obbligo di contestazione immediata (art.4 comma 4 del d.l. n. 121/02).

Gli enti proprietari delle strade provvederanno a dare la necessaria informazione agli utenti mediante apposita ed adeguata segnaletica verticale.

Gorizia, 29 novembre 2002

IL PREFETTO  
(Andreana)